



Regione Lombardia

DECRETO N. 632

Del 24/01/2017

Identificativo Atto n. 878

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE

Oggetto

RIESAME AI SENSI DELL'ART. 29-OCTIES DEL D. LGS. 152/06 DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE, GIÀ RILASCIATA CON DDS N. 5942 DEL 02/07/2013, ALLA DITTA BRIANZA ENERGIA AMBIENTE S.P.A., CON SEDE LEGALE ED IMPIANTO IN VIA G. AGNESI, 272 IN COMUNE DI DESIO (MB), PER LE ATTIVITÀ DI CUI ALL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II, PUNTO 5.2, LETT. A) E B) DEL MEDESIMO DECRETO LEGISLATIVO.

L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA U.O. VALUTAZIONE E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

VISTI:

- la direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);
- la direttiva 2015/1127/UE del 10 luglio 2015 riguardante la determinazione del fattore di correzione climatico;
- la l. 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";
- il d. m. Ambiente 29 gennaio 2007, "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti";
- d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il d.lgs. 4 marzo 2014, n. 46 recante "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";
- il D.L. 12/09/2014, n. 133 "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive", che all'art. 35 ha disposto che le Autorità competenti:
 - adeguino le A.I.A. degli impianti di trattamento dei rifiuti autorizzandoli a saturazione del loro carico termico;
 - indichino le priorità di trattamento dei rifiuti indicate nel comma 5, ovvero, negli impianti di recupero sia data priorità al trattamento dei rifiuti urbani prodotti nel territorio nazionale e, a saturazione del carico termico, siano trattati rifiuti speciali non pericolosi o pericolosi a solo rischio sanitario, adeguando coerentemente le autorizzazioni integrate ambientali alle disposizioni ivi indicate;
 - verifichino la sussistenza dei requisiti per la qualifica del termovalorizzatore come impianto di recupero energetico;



Regione Lombardia

- la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 27/10/2014, n. 0022295 GAB, relativa a: "Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46";
- la Legge 11 novembre 2014, n. 164 "Conversione, con modificazioni, del decreto legge 11 settembre 2014, n. 133";
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 272 del 13/11/2014, recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis del d. lgs. 152/06;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 2016, recante "Individuazione della capacità complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani e assimilabili in esercizio o autorizzati a livello nazionale, nonché individuazione del fabbisogno residuo da coprire mediante la realizzazione di impianti di incenerimento con recupero di rifiuti urbani e assimilati."
- il d. lgs. 26 giugno 2015, n. 105 recante "Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose – Seveso III";
- la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche";
- la d.g.r. 19 novembre 2004, n. 19461, "Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01";
- il d.d.g. 9 marzo 2005, n. 3588, "Precisazioni in merito all'applicazione della d.g.r. 19 novembre 2004, n. 19461 [...]";
- il regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 4 recante "Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne [...]";
- la l.r. 11 dicembre 2006, n. 24 recante "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente";



Regione Lombardia

- la d.g.r. 2 febbraio 2012, n. 2970, "Determinazioni in merito alle procedure e modalità di rinnovo e dei criteri per la caratterizzazione delle modifiche per l'esercizio uniforme e coordinato dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) (art. 8, c. 2, l.r. n. 24/2006)";
- la d.g.r. 15 febbraio 2012, n. 3019, avente per oggetto: "Determinazioni in merito al rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento (D10) o recupero (R1) di rifiuti ai sensi del d.lgs. 152/06 e del d.lgs. 133/05 di Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento di rifiuti";
- la d.g.r. 6 agosto 2012, n. 3934 avente per oggetto: "Criteri per l'installazione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia collocati sul territorio regionale";
- la d.g.r. 20 giugno 2014, n. 1990, "Approvazione del programma regionale di gestione dei rifiuti (P.R.G.R.) [...]";
- la Circolare regionale del 04/08/2014 - n. 6, recante "Primi indirizzi sulle modalità applicative della disciplina in materia di A.I.A. recata dal Titolo III bis alla parte seconda del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 alla luce delle modifiche introdotte dal D. Lgs. 4/3/2014, n. 46";
- la d.g.r. 21 novembre 2014, n. 2687, "Prime determinazioni in merito al contributo per il trattamento in impianti di recupero energetico di rifiuti urbani di altre regioni ai sensi dell'art. 35 comma 7 del D.L. 133/2014, convertito dalla legge 164/2014".

VISTI:

- il d.d.s. n. 5942 del 02/07/2013 recante "Rinnovo e contestuale modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC), già rilasciata con d.d.s. n. 9438 del 29/08/07 e s.m.i., alla ditta BRIANZA ENERGIA AMBIENTE S.P.A. con sede legale ed impianto in comune di Desio (MB), ai sensi del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, Allegato VIII alla parte seconda, punto 5.2";
- la nota prot. T1.2015.0007211 del 11/02/2015 avente per oggetto "Comunicazione di avvio del procedimento di riesame ai sensi dell'art. 29-octies del D. Lgs. 152/06 e dell'art. 35 del D.L. 12/09/2014, n. 133";
- la nota datata 05/05/15, con prot. BEA 5052 (in atti reg. n. T1.2015.0023522 del 11/05/15), con cui la Ditta ha presentato la verifica della sussistenza dell'obbligo di redazione della relazione di riferimento, concludendo che, viste le quantità utilizzate, le caratteristiche delle pavimentazioni e le modalità di stoccaggio e di



Regione Lombardia

gestione delle sostanze pericolose, non è tenuta a redigere la Relazione di Riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis) del D. lgs 152/2006;

- le comunicazioni di modifica non sostanziale n. 13019 del 25/10/16 (in atti reg. T1.2016.0055159 del 25/10/16) e n. 13193 del 28/10/16 (in atti reg. n. T1.2016.0056369 del 2/11/16), inerenti rispettivamente l'ampliamento della centrale di riserva asservita alla rete di teleriscaldamento e l'autosmaltimento (D10/R1) dei fanghi di cui al codice EER 190206 prodotti a valle del dissabbiatore dell'impianto di depurazione acque del complesso IPPC, nonché il trattamento, presso l'impianto di depurazione fisico chimico, delle acque risultanti dalla pulizia periodica dei pozzetti e della rete interna di gestione delle acque meteoriche, approvate con il presente atto;

PRESO ATTO:

- della relazione finale del 22/12/14 relativa alla Visita Ispettiva ordinaria condotta da ARPA ai sensi del D. lgs 152/06 e delle relative note di osservazioni presentate dalla ditta;
- del verbale di Visita Ispettiva straordinaria condotta da ARPA in data 27/04/16;
- della nota ARPA prot. arpa_mi.2016.0088620 del 14/06/2016 (in atti reg. n. T1.2016.0030683 del 15/06/16) circa l'ottemperanza alla diffida impartita con nota n. T1.2015.0064833 del 22/12/2015;
- del Verbale di incontro tra ARPA e la ditta del 19/09/16 in merito al monitoraggio delle acque di 2° pioggia e dei pluviiali;

VISTA la nota n. T1.2016.0062627 del 05/12/2016 con la quale è stata trasmessa all'Azienda ed agli Enti la bozza di revisione Allegato Tecnico (AT) al presente atto, chiedendo, al fine della conclusione del procedimento di riesame:

- a tutti gli Enti di fornire proprie valutazioni, osservazioni e/o proposte di modifica all'AT,
- al Comune di Desio ed all'Azienda di integrare il documento ove richiesto,
- all'Azienda di trasmettere proprie osservazioni all'AT.

PRESO ATTO che alla data del 20/12/16 sono pervenute esclusivamente le osservazioni del Comune di Desio e dell'Azienda.

VISTE le osservazioni del Comune di Desio trasmesse con nota n. 0041383/2016 del 19/12/2016, di seguito riportate:



Regione Lombardia

“Si riscontra la nota in oggetto a mezzo della quale si richiedono valutazioni,

Osservazioni e/o proposte di modifica all'AT, nonché d'integrare lo stesso AT, ove richiesto con le note di commento al testo.

Pagina 9, nota UP7: nessuna segnalazione di criticità.

Pagina 57, nota UP18: occorre solo correggere il riferimento di approvazione del Piano di Zonizzazione Acustica come segue: “approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 14/11/2016”.

Nel merito si osserva che la richiesta di poter realizzare una caldaia di back-up funzionale ai previsti ampliamenti della rete di teleriscaldamento, da una prima analisi superficiale, potrebbe sembrare non rilevante ai fini degli effetti sull'impianto di incenerimento; in realtà non è così, in quanto condiziona pesantemente le strategie future sull'impianto.

E' nota che la strategia di medio-lungo periodo sia di BEA S.p.A. che di Regione Lombardia così come del Comune di Desio e quella di arrivare ad una progressiva dismissione dell'impianto d'incenerimento rifiuti. In quest'ottica la scelta di realizzare una sola caldaia di back-up da 15 MW deve essere valutata se coerentemente si inserisce in questo orientamento prospettico oppure vada nella direzione opposta.

Considerando che è ormai dato consolidato che le reti di teleriscaldamento di vasta dimensione (come quella di BEA) con produzione unica e centralizzata sono economicamente sostenibili solamente quando la generazione del calore derivi dai cosiddetti “Cascami termici”, in un'ottica di chiusura prospettica bisogna valutare la creazione di caldaie di back-up in modo che siano già funzionali all'alimentazione della rete di teleriscaldamento in mancanza della generazione di calore centralizzata, cosa che avverrebbe nel medio-lungo periodo con la dismissione del forno.

La società deve pertanto presentare uno studio che dimostri come tale soluzione sia compatibile o meno ed in questo caso quali siano le soluzioni tecniche alternative percorribili, con la prospettiva di chiusura nel medio lungo termine dell'impianto in oggetto considerando che il collegamento delle utenze al teleriscaldamento, oggi economico in quanto il calore venduto deriva dai cascami termici del forno, diventerebbe antieconomico con la chiusura dell'incenerimento stesso, generando notevoli danni economici agli enti pubblici, privati ed alle utenze domestiche collegate. Tale analisi non dovrà quindi limitarsi agli aspetti tecnici ma dovrà analizzare anche come cambierà il costo del servizio per i clienti.

Fino a quando tale studio non sia prodotto, il parere di questo ente sarà non favorevole, in quanto vincola e condiziona la prospettiva di mantenimento del forno oltre l'orizzonte temporale degli investimenti già realizzati sull'impianto negli ultimi anni.

Per quanto riguarda il punto 8.1.3, corretto con la mail del 15/12/2016, si osserva che la modifica proposta, pur “...non comportando notevoli ripercussioni negative sull'ambiente...”, comporta, comunque, ripercussioni delle quali si chiede di conoscere entità e qualità.

Per quanto, invece, al punto E.3, III), s'informa che, ad oggi, non c'è alcun accordo tra il



Regione Lombardia

Comune di Desio e la società richiedente sul tema delle misure di compensazione e/o mitigazione. Questo nonostante alcuni incontri già svolti in merito alla richiesta avanzata dal Comune di finanziare parte di un progetto già approvato dall'Amministrazione Comunale ed avente per oggetto la riqualificazione ambientale, fruitiva ed ecologica delle aree intorno all'impianto (progetto denominato +parco e visibile sui sito del Comune di Desio)".

PRESO ATTO che il Comune di Desio non ha sollevato criticità o proposto prescrizioni in merito alle modifiche edilizie progettate dall'Azienda per la realizzazione della nuova caldaia di backup asservita alla rete di teleriscaldamento;

RITENUTE accoglibili le correzioni puntuali al testo dell'Allegato Tecnico al presente provvedimento segnalate dal Comune di Desio;

RITENUTE invece non accoglibili le richieste del Comune di Desio relative al potenziamento della centrale di backup asservita alla rete di teleriscaldamento, in quanto finalizzate ad ottenere ulteriori elementi di valutazione in merito all'ampliamento della rete di teleriscaldamento, la cui approvazione esula dal regime dell'AIA, in quanto la rete stessa risulta esterna al perimetro del complesso IPPC, sicché resta impregiudicata la facoltà di ulteriori approfondimenti in tal senso nell'ambito dell'iter di approvazione del progetto medesimo;

PRECISATO che i dati relativi alle emissioni della caldaia di backup in progetto sono riportati nell'Allegato Tecnico al presente provvedimento;

RILEVATO che è agli atti della U.O. la "integrazione dell'accordo per l'erogazione dei contributi di riqualificazione ambientale [...] tra Brianza Energia Ambiente SpA e Comune di Desio (prot. Comune di Desio n. 4323/10-3 del 5/11/99)" approvata con DGC n. 262 del 10/12/13, che formalizza i reciproci impegni dell'Azienda e del Comune in merito alle misure di compensazione e/o mitigazione ambientale;

VISTE le osservazioni dell'Azienda trasmesse con nota n. 15146 del 15/12/16 (in atti reg. n. 64815 del 19/12/16);

RITENUTO pertanto di modificare l'Allegato Tecnico al presente provvedimento in recepimento delle osservazioni/proposte di modifica trasmesse da Enti ed Azienda, ritenute accoglibili;

VISTO l'Allegato Tecnico al riesame dell'AIA, modificato come sopra indicato;

CONSIDERATO che i successivi atti di modifica e riesame del presente provvedimento risultano di competenza di Regione Lombardia e, pertanto, la garanzia fideiussoria deve essere prestata a favore dello stesso Ente;

RITENUTO quindi, sulla base dell'istruttoria svolta, di rilasciare, ai sensi dell'art. 29-octies del D. Lgs. 152/06, il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, già rilasciata con dds n. 5942 del 02/07/2013 alla ditta Brianza Energia Ambiente S.p.a., con sede legale ed impianto in Via G. Agnesi, 272 in Comune di Desio (MB), per le attività di cui all'Allegato VIII alla Parte II, punto 5.2, lett. a) e b) del medesimo decreto legislativo, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'Allegato Tecnico, nonché le planimetrie predisposte in



Regione Lombardia

conformità al punto 4 della d.g.r. 10161/02, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

CONSIDERATO che con il presente riesame si è provveduto alla revisione dell'autorizzazione relativamente all'intera installazione IPPC;

RITENUTO pertanto di aggiornare la durata dell'AIA;

PRECISATO che il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto ogni altro visto, nulla osta, parere o autorizzazione in materia ambientale previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione, fatta salva la normativa emanata in attuazione della direttiva 2012/18/UE (D. Lgs n. 105 del 26/6/2015 in materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose) e le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di recepimento della direttiva 2003/87/CE, relativa al sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra;

DATO ATTO che l'impianto è in possesso del certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, e che pertanto il riesame dell'autorizzazione medesima deve essere effettuato entro i termini indicati nell'art. 29-octies, commi 3 e 9, del D. Lgs 152/06 e quindi:

- entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione;
- con valenza di rinnovo, quando siano trascorsi 12 anni dal rilascio del presente decreto di riesame dell'AIA effettuato sull'intera installazione;

RICHIAMATI gli artt. 29-quater e 29-decies del D. Lgs. 152/06, che prevedono la messa a disposizione del pubblico, sia dell'autorizzazione e di qualsiasi suo aggiornamento, sia del risultato del controllo delle emissioni, presso l'Autorità Competente, individuata per la presente autorizzazione nell'Unità Organizzativa "Valutazione e Autorizzazioni Ambientali" della D.G. Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile della Regione Lombardia;

RICHIAMATO che l'Autorità Competente al controllo effettuerà con frequenza almeno triennale controlli ordinari secondo quanto previsto dall'art. 29-decies del D. Lgs. 152/06 o secondo quanto definito dal Piano di Ispezione Ambientale Regionale redatto in conformità al comma 11-bis del sopra citato articolo, secondo le modalità approvate con d.g.r. n. 3151 del 18.02.2015;

CONSIDERATO che il presente provvedimento rientra tra le competenze della U.O. individuate dalla d.g.r. 3566 del 14/05/2015 e dal decreto del segretario generale n. 7110 del 25 luglio 2013;

DATO ATTO che il presente Decreto concorre al perseguimento dell'Obiettivo Ter.09.03.256 "Attuazione del PRGR e azioni finalizzate alla riduzione, riuso, riciclo e recupero dei rifiuti" del PRS;

VISTA la l.r. 7 luglio 2008, n. 20, nonché tutti i provvedimenti organizzativi della X legislatura;



Regione Lombardia

DECRETA

1. di rilasciare, ai sensi dell'art. 29-octies del D. Lgs. 152/06, il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, già rilasciata con dds n. 5942 del 02/07/2013, alla ditta Brianza Energia Ambiente S.p.a., con sede legale ed impianto in Via G. Agnesi, 272 in Comune di Desio (MB) per le attività di cui all'allegato VIII alla Parte II, punto 5.2, lett. a) e b) del medesimo decreto legislativo, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'Allegato Tecnico, nonché le planimetrie predisposte in conformità al punto 4 della d.g.r. 10161/02, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di disporre che, ai sensi dell'art. 35 del D.L. 133/2014 e della successiva Legge di conversione n. 164/2014:
 - sia confermato il massimo carico termico nominale autorizzato per le operazioni D10/R1 indicato nelle tabelle B1 e B1-bis dell'Allegato tecnico al presente provvedimento, fermo restando il limite massimo di 20 t/g relativo ai rifiuti pericolosi autorizzati;
 - nell'impianto debba essere assicurata priorità di trattamento ai rifiuti urbani prodotti nel territorio regionale fino al soddisfacimento del relativo fabbisogno e, solo per la disponibilità residua autorizzata, al trattamento di rifiuti urbani prodotti in altre regioni e, in via complementare, ai rifiuti speciali pericolosi a solo rischio infettivo, nel pieno rispetto del principio di prossimità sancito dall'articolo 182-bis, comma 1, lettera b), del D. lgs 152/06;
 - sia confermata la qualifica di impianto di recupero energetico, con conseguente mantenimento dell'operazione R1;
3. di confermare in **€ 1.107.078,51** l'ammontare totale della fideiussione che la ditta deve prestare a favore dell'Autorità Competente; tale ammontare, a fronte della riduzione del 40% per la Certificazione ISO 14001, viene rideterminato in **€ 729.244,32**; la fideiussione deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla D.G.R. n. 19461/04.



Regione Lombardia

Attività	Operazione	Rifiuti	Quantità	Costi €
1	D10/R1 – Incenerimento	RSU, Rif. speciali pericolosi e non pericolosi	11.500 kg/h	423.907,81
2	R3 - Compostaggio	RSU e speciali non pericolosi	6.000 t/a	56.521,04
5 ¹	R12 - Pretrattamento	RSU e speciali non pericolosi	45.000 t/a	
	R13– Messa in riserva (*)	RSU e speciali non pericolosi	6.000 m ³	105.972,00
1	D15/R13 – Deposito preliminare	RSU e speciali non pericolosi	2.100 m ³	370.902,00
1	D15 – Deposito preliminare	Rif. speciali pericolosi	190 m ³	67.117,50
2	R13 – Messa in riserva (*)	Rif. compostabili	4.500 m ³	79.479,00
4	R13 – Messa in riserva (*)	RSU (FORSU)	180 m ³	3.179,16
AMMONTARE TOTALE				1.107.078,51
- 40% (azienda certificata ISO 14001)				377.834,19
AMMONTARE COMPLESSIVO FIDEIUSSIONE				729.244,32

[1] Essendo una nuova Attività non IPPC autorizzata con il presente atto non è oggetto di Certificazione ISO 14001 pertanto non gode della riduzione sulla fideiussione.

(*) Nota: per la messa in riserva si applicano le tariffe di cui al punto 1 della DGR 19461 del 19/11/04 nella misura del 10% qualora i rifiuti vengano avviati al recupero entro 6 mesi dall'accettazione all'impianto.

La garanzia finanziaria deve essere prestata e accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461/04 e la Ditta dovrà documentare ogni 3 anni il mantenimento della certificazione ISO 14001 per l'attività in essere. La durata della garanzia finanziaria deve essere pari a 12 anni, termine massimo per il riesame dell'autorizzazione con valenza di rinnovo, maggiorata di 1 anno; nel caso in cui venga presentata una nuova polizza, contestualmente al ricevimento da parte della Regione della prestazione della medesima, saranno svincolate le garanzie finanziarie già prestate dalla Società ed accettate da Regione Lombardia;

4. di dare atto che la mancata estensione temporale della garanzia fideiussoria già agli atti o la presentazione di nuova polizza fideiussoria entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato A alla d.g.r. n. 19461/04, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto dalla d.g.r. sopra citata;
5. di precisare che la presente Autorizzazione Integrata Ambientale sarà soggetta a riesame periodico, con valenza di rinnovo, secondo le tempistiche di cui al comma 3 dell'art. 29-octies del D. Lgs. 152/06 e pertanto lo stesso dovrà essere effettuato:
 - entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione;



Regione Lombardia

- quando siano trascorsi 12 anni dal rilascio della presente Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi del comma 9 dell'art. 29-octies del D. Lgs. 152/06; in questo caso l'Azienda è tenuta a presentare domanda di riesame entro il termine indicato. Nel caso di inosservanza del predetto termine l'autorizzazione si intende scaduta;
6. di disporre che il presente atto sia comunicato via posta elettronica certificata alla soc. BRIANZA ENERGIA AMBIENTE Spa, alla Provincia di Monza e Brianza, al Comune di Desio, ad Arpa ed all'Ufficio d'Ambito della Provincia di Monza e Brianza, disponendo che l'efficacia del medesimo atto decorra dalla formale accettazione delle garanzie finanziarie di cui sopra da parte dell'Autorità Competente;
 7. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul BURL ad esclusione dell'allegato tecnico, che sarà invece pubblicato sul portale di Direzione;
 8. di disporre la messa a disposizione del pubblico della presente Autorizzazione Integrata Ambientale presso la U.O. "Valutazione e Autorizzazioni Ambientali" della D.G. Ambiente Energia e Sviluppo Sostenibile di Regione Lombardia e presso i competenti uffici provinciali e comunali;
 9. di mettere a disposizione del pubblico i dati di monitoraggio delle emissioni tramite gli uffici individuati ai sensi dell'art. 29-decies, comma 8, del Titolo III bis, della Parte seconda del D. Lgs. 152/2006;
 10. di attestare che, contestualmente alla data di adozione del presente atto, si provvede alla pubblicazione di cui all'art. 23 del D. Lgs. 33/2013;
 11. di dare atto che avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni previsto dall'art. 29 del D. Lgs. 104/10, ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni previsto dall'art. 9 del d.p.r. n. 1199/71.

IL DIRIGENTE della UO
DARIO SCIUNNACH

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge